



Condizioni generali (produzione conto terzi)

1. Ambito di validità

- 1.1 Le presenti condizioni generali di subforniture (di seguito: “**Condizioni Generali**”) si applicano e sono parte integrante di tutti gli ordini/contratti di Henkel Italia S.r.l.(di seguito: “**Fornitore**”) aventi ad oggetto lo svolgimento da parte della stessa di lavorazione volti alle **sigillatura con schiume poliuretatiche, l’incollaggio e il potting di componenti**, comprese la consulenza e altre prestazioni ausiliarie (di seguito collettivamente: “**Prestazioni**”)
- 1.2 Eventuali condizioni del Committente che differiscano da o integrino le presenti Condizioni Generali non troveranno applicazione salvo espressamente approvate per iscritto da parte del Fornitore. L’esecuzione senza riserve delle Prestazioni da parte del Fornitore non equivale a tacita accettazione di eventuali condizioni difformi o integrative alle presenti Condizioni Generali. Le presenti Condizioni Generali regolano inoltre tutti i contratti e tutti gli ordini eseguiti anche se non espressamente confermati dal Committente, ivi compresi gli ordini aperti e a programma
- 1.3 Qualora tra Committente e Fornitore vi sia una collaborazione commerciale continuativa, le presenti Condizioni Generali, nella versione di volta in volta aggiornata, si applicheranno anche a tutte le Prestazioni future senza necessità di concordarle espressamente ogni volta.
- 1.4 Si intendono comunque applicabili e nel caso di contrasto prevalenti, ove non validamente derogate dalle presenti Condizioni Generali, le disposizioni di cui alla Legge 18.06.1998, n.192 del Decreto Legislativo 9.10.2002 n.231 e loro successive modifiche e integrazioni, nonchè, per quanto eventualmente non previsto, la normativa vigente.
- 1.5 Per ordine/contratto si intende il documento contenente gli elementi identificativi della subfornitura da effettuarsi ai sensi della Legge 18.06.1998, n.192.

2 . Contratto / Conferimento degli ordini / Prezzi

- 2.1 Le offerte del Fornitore non sono vincolanti, a meno che così definito dallo stesso Fornitore
- 2.2 Il Fornitore ha quattro settimane (eccetto il caso in cui il Committente stesso stabilisca un periodo più lungo) per accettare un ordine/contratto. Il Fornitore non ha l’obbligo di accettare gli ordini del Committente. Il silenzio da parte del Fornitore non costituisce dichiarazione di volontà.
- 2.3 In linea di principio nessun accordo può considerarsi stipulato tra le parti se non per iscritto, Resta salva la facoltà del Fornitore di accettare un ordine anche in modo implicito, ad esempio eseguendo la prestazione. Gli accordi verbali precedenti e successivi la stipula del contratto sono vincolanti solo se confermati per iscritto dal Fornitore. In caso di accordi che prevedano prestazioni continuative il Fornitore potrà recedere con un congruo preavviso ai sensi di legge.
- 2.4 L’interpretazione degli accordi è soggetta agli Incoterms che al momento del dell’ordine risultavano validi per la data di consegna prevista. Eventuali condizioni di consegna indicate dal Committente saranno parte integrante dell’accordo solo se espressamente confermate per iscritto dal Fornitore.
- 2.5 I prezzi sono concordati al netto delle imposte, dazi, oneri e assicurazioni. Tutte le imposte, dazi e oneri relativi alle Prestazioni sono a carico del Committente e vanno quindi rimborsate al Fornitore. Anche gli eventuali costi di imballaggio verranno fatturati a parte al Committente.
- 2.6 Se la prestazione viene concordata sulla base del listino prezzi del Fornitore, si applicano i prezzi validi il giorno del conferimento dell’ordine/stipula contratto.
- 2.7 Qualora il termine della consegna o della prestazione debba avvenire dopo tre mesi a stipula del contratto, il Fornitore è autorizzato, dopo aver informato tempestivamente il Committente e prima di effettuare le Prestazioni o consegnare la merce, ad adeguare il prezzo delle Prestazioni qualora ciò sia giustificato dall’ aumento delle voci di prezzo che esulano dal controllo del Fornitore stesso (es. dazi doganali, consistente aumento dei costi dei materiali o della produzione) o in base alle modifiche dei prezzi applicati dai fornitori. Per le consegne o le Prestazioni eseguite entro tre mesi si applica in ogni caso il prezzo vigente alla data di ricezione ordine. Nel caso di contratti quadro con accordi sui prezzi, il periodo di tre mesi ha inizio dalla data di stipulazione del contratto quadro.
- 2.8 L’ efficacia del contratto è soggetta alla corretta e tempestiva messa a disposizione dei componenti da parte del Committente.

3 . Prestazioni pattuite

- 3.1 Salvo diverse disposizioni scritte, le Prestazioni sono esclusivamente quelle specificate nei singoli ordini/contratti
- 3.2 Nella conferma d’ordine/contratto devono essere riportate in modo quanto più possibile esatto e definitivo le prestazioni da fornire e la prevista data di adempimento del servizio/consegna nonché gli altri elementi previsti dalla legge applicabile. I campioni non sono vincolanti. Per le modifiche apportate in un secondo momento (es. modifica del disegno) è necessario un accordo scritto. In particolare, il Fornitore non garantisce che le Prestazione siano idonee all’uso previsto dal Committente. Il rispetto di regolamenti tecnici e caratteristiche particolari dovrà essere soggetto ad accordo scritto. I consigli nonché altri suggerimenti scritti e verbali forniti dal Fornitore non sono vincolanti
- 3.3 Qualora venga commissionato un campionamento (prova di funzionamento ecc.), questo sarà comunque effettuato come prestazione a pagamento. Anche in presenza di campionamento, il Fornitore non garantisce che la sua prestazione sia idonea per l’uso previsto dal Committente.

- 3.4 Gli strumenti ausiliari (es. sviluppi, disegni, modelli, programmi, attrezzature e dispositivi ausiliari, combustibili) restano di proprietà del Fornitore, nella misura in cui non sia diversamente concordato per iscritto e gli stessi non siano stati messi a disposizione dal Committente.
- 3.5 Non è consentito al Committente analizzare o far analizzare i campioni di prodotti resi disponibili dal Fornitore, salvo consenso scritto di quest'ultimo.
- 3.6 Le eventuali prestazioni aggiuntive vanno generalmente concordate e retribuite a parte.
- 3.7 Sono consentite prestazioni parziali, nella misura in cui siano accettabili per il Fornitore.
- 3.8 All'arrivo, il Fornitore non controlla eventuali danni dei componenti (in particolare quantità, misure, contaminazioni/danni ecc.) fatta eccezione per i difetti visibili (es. danni causati dal trasporto, consegna errata, quantità inferiori a quelle pattuite).
- 3.9 Il rispetto dei termini delle Prestazioni da parte del Fornitore è subordinato alla puntualità e alla correttezza della consegna e, in particolare, alle perfette condizioni di tutti i componenti che il Committente è tenuto a mettere a disposizione, nonché alla correttezza e alla completezza della documentazione da fornire, dei permessi e delle autorizzazioni necessari e al rispetto di altri obblighi in capo al Committente.
- 3.10 In caso di ritardo rispetto al termine di consegna concordato a causa di circostanze non imputabili al Fornitore, come un approvvigionamento non effettuato, non puntuale o non regolare delle scorte da lui regolarmente richieste, le scadenze vengono prorogate di conseguenza. Lo stesso dicasi in caso di guasto imprevisto dei macchinari del Fornitore. Qualora il Committente venga regolarmente informato dell'impedimento e quest'ultimo non sia di natura solo temporanea, il Committente ha il diritto di recedere parzialmente o interamente dal contratto per la parte di prestazione non ancora svolta, rinunciato fin d'ora ogni ulteriore diritto da parte del Committente salvo dolo o colpa grave del Fornitore.
- 3.11 In caso di ritardo rispetto ad un termine di consegna concordato a causa di circostanze imputabili al Committente, (ad esempio, i componenti da lavorare non sono stati consegnati in quantità sufficiente o non puntualmente o per altre ragioni non è possibile lavorarli puntualmente o in modo regolamentare -es. a causa di contaminazione dei componenti, insufficiente materiale di imballaggio ecc.-, il Committente è tenuto a risarcire il Fornitore per il lavoro supplementare svolto in seguito a dette circostanze salvo ed impregiudicato ogni ulteriore diritto per maggior danno subito dal Fornitore. Le scadenze, inoltre, verranno prorogate di conseguenza.
- 3.12 Qualora il Committente richieda di ritardare la spedizione o la consegna dei componenti lavorati per un periodo di oltre un mese dopo la comunicazione della disponibilità a consegnare, gli potranno essere addebitati costi di magazzino pari allo 0,5% del prezzo della merce in consegna per ogni mese supplementare, fino a un massimo del 5%. Le parti contraenti hanno la facoltà di fornire prova documentale di maggiori o minori costi di magazzino.

4 . Trasferimento del rischio

- 4.1 Salvo accordi diversi, il Fornitore spedisce i componenti lavorati FCA (franco vettore), INCOTERMS (nella versione di volta in volta aggiornata).
- 4.2 Il rischio viene trasferito al Committente con la messa a disposizione dei componenti lavorati pronti presso lo stabilimento di produzione del Fornitore, al più tardi con il passaggio della merce al vettore. Il rischio viene inoltre trasferito al Committente nel momento in cui la spedizione o la consegna subisce un ritardo per cause imputabili al Committente stesso oppure nel caso in cui quest'ultimo tardi ad accettare la consegna.
- 4.3 L'assenza di contestazioni del vettore al momento dell'accettazione della consegna presuppone che l'imballaggio era in condizioni impeccabili nel momento in cui la consegna è stata affidata al vettore.
- 4.4 Il Committente si fa carico del rischio durante il trasporto di ritorno, qualora lo stesso venga effettuato in seguito a recesso del Fornitore dovuto a violazione degli obblighi del Committente o per una cortesia.
- 4.5 Salvo accordi diversi, gli imballaggi di trasporto e altri imballaggi non sono di competenza del Fornitore. Il Committente è tenuto a osservare le disposizioni del Regolamento sugli imballaggi e, salvo accordi diversi, sostiene tutti i necessari costi di imballaggio.
- 4.6 Il rischio relativo ai componenti consegnati ma non ancora lavorati nonché all'esecuzione e ai costi della consegna di detti componenti rimane a carico del Committente.

5 . Obblighi del committente

- 5.1 Il Committente garantisce che i componenti da lui consegnati al Fornitore per la lavorazione verranno forniti puntualmente in quantità sufficiente, in condizioni conformi e non contaminati.
- 5.2 Il Committente non può rifiutarsi di accettare la prestazione in caso di difetti irrilevanti.
- 5.3 In caso di esecuzione difettosa del lavoro (che include, a titolo puramente esemplificativo, imballaggio danneggiato e quantità diverse da quelle pattuite) – fatti salvi eventuali obblighi legali di verifica e di reclamo – il Committente è tenuto a segnalare per iscritto tali difetti immediatamente dopo il trasferimento del rischio; in caso contrario, la prestazione del Fornitore si considera accettata. La segnalazione dei difetti deve citare tipo ed entità della contestazione.
- 5.4 I difetti non visibili, ossia non evidenti in seguito agli opportuni controlli eseguiti al ricevimento della merce, devono

essere segnalati immediatamente dopo la loro constatazione.

- 5.5 Su richiesta del Fornitore devono essere immediatamente inviati dei campioni della prestazione contestata. I costi sono a carico del Committente, nella misura in cui i difetti non siano stati confermati e il Committente abbia sollevato un reclamo ingiustificato.
- 5.6 Al Committente spetta la verifica della prestazione del Fornitore relativamente all'idoneità di quest'ultima all'uso previsto dal Committente nonché alle condizioni d'uso stabilite. Ciò vale altresì nel caso in cui la prestazione sia raccomandata per un determinato scopo. Il Fornitore declina qualsiasi responsabilità, indipendentemente dal titolo giuridico, qualora vengano arrecati danni in seguito a violazione degli obblighi di verifica del Committente.
- 5.7 In caso di ritardo nell'accettazione della prestazione da parte del Committente, dopo aver concesso un'opportuna dilazione, il Fornitore ha la facoltà di recedere dal contratto. Qualora il ritardo nell'accettazione sia imputabile al Committente, per i danni derivanti da detto ritardo il Fornitore è autorizzato a richiedere un risarcimento danni forfettario pari al 10% del valore netto pattuito per l'ordine, a compensazione della parte di consegna non accettata. Il risarcimento danni forfettario è da corrispondersi anche dopo il recesso del Fornitore a causa dell'accettazione ritardata da parte del Committente. Tutti gli altri diritti al risarcimento danni nonché altri diritti del Fornitore rimangono inalterati.

6. Disposizioni del Regolamento REACH

- 6.1 Il Committente garantisce l'osservanza delle disposizioni del Regolamento europeo REACH sulle sostanze chimiche (Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 30.12.2006) e delle sue successive modifiche (di seguito: "Regolamento REACH"), in particolare la registrazione delle sostanze pure o miscelate nonché delle sostanze nei prodotti, nella misura in cui ciò sia necessario ai sensi di legge per la prestazione da fornire al Committente. Il Fornitore non ha alcun obbligo di richiedere un'autorizzazione per un componente fornito dal Committente. Il Committente garantisce inoltre di non fornire componenti contenenti sostanze ai sensi:

- dell'Appendice XIV o dell'Appendice XVII del Regolamento REACH e sue successive modifiche;
- della Decisione del Consiglio 2006/507/CE (Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti) e sue successive modifiche;
- del Regolamento CE 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e sue successive modifiche;
- della Direttiva RoHS (2011/65/CE), incluse le direttive delegate e loro successive modifiche;

per i prodotti in base al loro ambito d'applicazione, a meno che venga indicato per iscritto uno degli usi esclusi dalle limitazioni.

- 6.2 Qualora i componenti contengano sostanze elencate nel cosiddetto "Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione" ("elenco SVHC") dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), il Committente ha l'obbligo di comunicarlo immediatamente, nella misura in cui dette sostanze siano presenti in una concentrazione superiore allo 0,1% (percentuale sul peso); il valore soglia si applica al singolo prodotto come grandezza di riferimento. Il Committente è tenuto a svolgere un'opportuna ispezione ogni sei mesi e si impegna a comunicare immediatamente le informazioni da essa ottenute. Ciò vale anche quando nelle consegne in corso si trovano sostanze fino a poco prima non elencate e poi incluse nell'elenco. Gli oggetti della consegna non devono inoltre contenere amianto, biocidi o materiale radioattivo.
- 6.3 Qualora tali sostanze siano contenute nei componenti, il Committente ha l'obbligo di comunicarlo per iscritto al Fornitore prima della consegna, specificando la sostanza e il codice di identificazione nonché fornendo una scheda di sicurezza aggiornata del componente. La consegna di tali componenti è soggetta a un'autorizzazione separata da parte del Fornitore.
- 6.4 Il Committente esonera espressamente il Fornitore da qualsiasi responsabilità relativa al mancato rispetto dei Regolamenti sopra elencati nonché risarcirà i danni causati al Fornitore, derivanti dal o inerenti al mancato rispetto dei Regolamenti da parte del Committente.

7 . Pagamento

- 7.1 Salvo accordi scritti diversi, gli importi fatturati devono essere saldati entro 60 (sessanta) giorni netto dall'esecuzione della prestazione, nelle modalità indicate dal Fornitore. I termini di pagamento riportati sulla conferma d'ordine o sulla fattura, decorrono dalla data della fattura, in particolare anche per il calcolo della scadenza qualora vengano dedotti eventuali sconti. La deduzione concordata di eventuali sconti è consentita solo se il Committente non è in arretrato con il pagamento degli importi già fatturati nell'ambito della relazione commerciale. Se il Committente ha rilasciato al Commissionario un ordine di addebito diretto SEPA, l'incasso avviene alla data di scadenza. Il Fornitore provvederà ad avvisare il Committente in merito alla riscossione dell'addebito diretto SEPA al più tardi un giorno prima della data di scadenza.
- 7.2 In caso di ritardo nel pagamento da parte del Committente, il Commissionario ha la facoltà di esigere interessi nella misura massima stabilita dalla legge applicabile
- 7.3 E' vietata ogni compensazione di crediti da parte del Committente
- 7.4 Prima della consegna il Fornitore può esigere una prestazione di garanzia qualora dopo la stipula del contratto emerga un considerevole peggioramento della solvibilità o dell'affidabilità creditizia del Committente, suscettibile di mettere a rischio i diritti del Fornitore, in particolare in caso di sospensione dei pagamenti, di istanza di

apertura di un procedimento di insolvenza a carico del Committente o in caso di pignoramento. Se il Committente rifiuta di fornire la prestazione di garanzia entro il termine stabilito dal Fornitore ragionevolmente, il Fornitore può recedere interamente o parzialmente dal contratto. Tutti gli altri diritti del Fornitore rimangono salvi e invariati.

8 . Forza maggiore

In caso di forza maggiore, gli obblighi di consegna o di prestazione del Fornitore si considerano momentaneamente sospesi; qualora i rapporti contrattuali in essere subiscano modifiche sostanziali, il Fornitore è autorizzato a recedere dal contratto. Lo stesso dicasi in caso di carenze di energia o di materie prime, conflitti sindacali, delibere amministrative o interruzioni impreviste dei trasporti o dell'attività industriale. Il Committente rinuncia ora per allora ad ogni eventuale richiesta danni.

10. Difetti/vizi

- 10 Il Fornitore garantisce la conformità delle prestazioni fornite alle norme e agli standard di buona prassi vigenti. Il Fornitore non assume alcuna responsabilità in merito alla conformità dei componenti lavorati ai particolari ordinamenti giuridici e norme nazionali e internazionali, ivi inclusa l'osservanza degli standard normativi in caso di esportazione dei componenti lavorati e/o di altro tipo di vendita; tale responsabilità è di esclusiva competenza del Committente. In particolare, il Fornitore declina qualsiasi responsabilità riguardante le funzionalità e le possibilità di impiego dei componenti lavorati. L'applicazione, l'uso e l'ulteriore lavorazione dei componenti esulano dal controllo del Fornitore rientrano pertanto esclusivamente nella sfera di responsabilità del Committente.
- 11 In caso di presenza di un difetto al momento del trasferimento del rischio, il Fornitore provvederà alla rettifica avviando al difetto o fornendo una consegna successiva, a sua discrezione. Il Committente dovrà concedere al Fornitore un tempo sufficiente per porre rimedio al difetto.
- 12 Non è consentito al Committente far valere alcun diritto in caso di difetti, nella misura in cui il valore o l'idoneità della prestazione siano compromessi in misura non sostanziale
- 13 Il Committente rinuncia ad ogni possibile rivalsa sui costi necessari per la rettifica, nella misura in cui tali costi siano aumentati successivamente per trasferimento di quanto oggetto della consegna in un luogo diverso dalla sede del Committente, a meno che tale trasferimento sia necessario per l'uso previsto.
- 14 Il Fornitore non può garantire, per ragioni tecniche, che tutte le parti lavorate rispettino le specifiche fornite. È escluso qualsiasi diritto di reclamo per esecuzione difettosa del lavoro se la merce lavorata rispetta le specifiche fornite per il 98% della quantità consegnata
- 15 Il Committente garantisce che i componenti consegnati al Fornitore abbiano le condizioni concordate e sono pertanto idonei alla lavorazione richiesta. In caso di danno/difetto dovuto a un componente danneggiato/difettoso, il Committente sarà responsabile di tale danno/difetto nei confronti del Fornitore. E' esclusa la responsabilità del Fornitore qualora quest'ultimo non sia in grado di svolgere correttamente la prestazione a causa di un difetto del componente consegnato dal Committente. Qualora non fosse possibile individuare la causa di una prestazione del Committente non conforme al contratto, nel dubbio si presuppone che la non conformità sia riconducibile a un difetto del componente fornito dal Committente.
- 16 Salvo disposizioni diverse esplicitamente concordate, lo scarto di produzione può essere rottamato o riconsegnato al Committente a discrezione del Fornitore. Si esclude qualsiasi responsabilità del Commissionario per lo scarto di produzione.
- 17 In caso di richiesta ingiustificata di rettifica, il Committente ha l'obbligo di risarcire il Commissionario per i danni risultanti da detta richiesta ingiustificata

11. Risarcimento danni e rimborso

- 11.1 Salvo disposizioni diverse riportate di seguito, è escluso ogni eventuale diritto di risarcimento danni e rimborso- a qualsiasi titolo- da parte del Fornitore, eccezion fatta per quanto disciplinato al punto 10 che precede ed i casi di dolo o colpa grave
- 11.2 In caso di negligenza, la responsabilità del Fornitore- eccetto i casi di lesioni mortali, danni all'incolumità fisica o alla salute - è limitata alla violazione degli obblighi contrattuali essenziali, ossia gli obblighi il cui rispetto rende possibile la regolare esecuzione del contratto e sul cui rispetto la controparte può fare regolarmente affidamento (i cosiddetti obblighi cardinali). La responsabilità in ogni caso è limitata ai danni prevedibili e tipici del contratto.
- 11.3 Il Fornitore non è responsabile per danni non immediati e imprevedibili, interruzione della produzione e perdita dell'uso, mancato guadagno, risparmi non realizzati e danni patrimoniali per rivendicazioni di terzi
- 11.4 La responsabilità del Fornitore è inoltre esclusa nei seguenti casi:
- uso non idoneo o non conforme da parte del Committente o di terzi;
 - errori di montaggio o di messa in servizio da parte del Committente o di terzi;
 - esecuzione di ritocchi/tentativi di riparazione dei difetti da parte del Committente o di terzi senza il consenso del Fornitore, nella misura in cui il diritto di apportare modifiche e miglioramenti spetti al Fornitore;
 - normale usura o corrosione, usura eccessiva causata da uso non conforme, cause di forza maggiore.

- 11.5 Si escludono ulteriori responsabilità oltre quelle indicate nel presente contratto, indipendentemente dal titolo giuridico e salvo il caso di dolo o colpa grave.
- 11.6 Nella misura in cui la responsabilità è esclusa o limitata in conformità ai punti da 10.3 a 10.5, ciò vale anche per la responsabilità personale di dipendenti, prestatori d'opera, rappresentanti, organi, subfornitori e collaboratori ausiliari del Fornitore.

12. Prescrizione

- 12.1 I diritti di reclamo per esecuzione difettosa vengono meno 12 mesi dopo il trasferimento del rischio.
- 12.2 La rettifica della prestazione o la prestazione sostitutiva è eseguita dal Fornitore generalmente come gesto di cortesia e senza riconoscimento di obblighi giuridici. Il riconoscimento degli obblighi giuridici con conseguente rinnovo del termine di prescrizione è esclusivamente soggetto a dichiarazione esplicita del Fornitore nei confronti del Committente.

13. Diritti di protezione dei dati

- 13.1 Le parti si impegnano al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nell'espletamento dei loro rapporti,
- 13.2 Le Parti danno atto che ciascuna di esse agisce in qualità di autonomo "titolare del trattamento" – ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7) del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679/UE del 27 Aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio (General Data Protection Regulation) in relazione alle attività di trattamento di dati personali effettuate per l'espletamento dei reciproci obblighi

14. Accettazione di resi come gesto di cortesia

In caso di accettazione di resi precedentemente autorizzati, il Fornitore, qualora non stabilisca importi aggiuntivi al più tardi al momento dell'accettazione della richiesta di reso del Committente, addebita il 20% del valore netto dell'ordine più le spese di trasporto.

15. Disposizioni finali

- 15.1 Qualora nelle presenti Condizioni di Vendita si opti per la forma scritta, è sufficiente il formato di testo (lettera, fax, e-mail ecc.).
- 15.2 L'eventuale inefficacia di singole disposizioni del presente contratto non compromette l'efficacia delle rimanenti disposizioni.
- 15.3 La sede produttiva del Fornitore è il luogo di adempimento di tutti gli obblighi del Fornitore e del Committente risultanti dal presente contratto, ivi incluso l'obbligo di rettifica del Fornitore e gli obblighi reciproci di risarcimento in caso di recesso.
- 15.4 La vostra società prende atto che Henkel ha adottato un proprio codice etico (di seguito "Codice Etico") ed un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito Modello 231") in conformità ai principi in conformità al Decreto Legislativo 231 del 2001. Tale adozione ha lo scopo di prevenire la commissione dei reati previsti dal suddetto decreto e di evitare l'applicazione delle relative sanzioni. La Vostra società si impegna a rispettare i principi e le norme di comportamento contenute nel Codice Etico del Modello 231 adottati da Henkel e disponibili sul sito www.henkel.it. L'inadempimento di tale obbligo, come pure l'inosservanza di qualsivoglia disposizione del Codice Etico e del Modello 231 legittimerà Henkel, con il principio di proporzionalità a seconda della gravità dell'infrazione alla contestazione scritta della violazione fino alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c..
- 15.5 Il foro competente per le eventuali dispute derivanti da o inerenti alla prestazione è il tribunale di Milano
- 15.6 I rapporti giuridici tra Fornitore e Committente sono disciplinati dal diritto della Repubblica Italiana. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionali (CISG).
- 15.7 Ai sensi degli artt. 1341-1342 le parti attestano che le Condizioni Generali sono state oggetto di specifica valutazione Salvo quanto sopra se approva per iscritto la clausola 10 Difetti/Vizi e 11 Risarcimento danni rimborso

* * *